

Valentino BATTILORO    Giulia BASILE

Compendio di  
**DIRITTO  
COMMERCIALE**  
e della **CRISI  
D'IMPRESA**

I edizione  
2023-2024

 NeldirittoEditore

## Capitolo I I TITOLI DI CREDITO

---

**SOMMARIO:** 1. Nozione e funzione dei titoli di credito. - 2. Le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito. - 3. La circolazione dei titoli di credito. Il rapporto fondamentale ed il rapporto cartolare. - 4. Titoli astratti e titoli causali. Titoli rappresentativi di merci e titoli di partecipazione. Titoli individuali e titoli di massa. - 5. La circolazione dei titoli di credito. - 6. La legge che regola la circolazione dei titoli di credito. - 6.1. I titoli al portatore. - 6.2. I titoli all'ordine. - 6.3. I titoli nominativi. - 7. Legittimazione all'esercizio del diritto cartolare ed il regime delle eccezioni cartolari. - 8. L'ammortamento dei titoli di credito. - 9. I documenti di legittimazione ed i titoli impropri.

---

### 1. Nozione e funzione dei titoli di credito.

Il titolo di credito è un *documento* contenente un *ordine* o una *promessa unilaterale* di adempiere una determinata prestazione (che normalmente si identifica nella dazione di una somma di denaro), in favore di colui che presenterà il documento al debitore (TORRENTE- SCHLESINGER).

I titoli di credito rappresentano lo strumento predisposto dal legislatore al fine di consentire la *mobilitazione della ricchezza* e di agevolare la *circolazione dei crediti*, sottraendo la stessa al regime proprio della cessione dei crediti (di cui agli artt. 1260 ss. c.c.) ed assoggettandola, invece, alla disciplina propria della *circolazione dei beni mobili*.

A ben vedere, la cessione del credito è connotata da una serie di rischi propri di tutti gli acquisti a *titolo derivativo* e riconducibili alla regola secondo cui "*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*".

Ne consegue che:

ove in capo al cedente *non sussiste effettivamente la titolarità del credito ceduto* (o perché il credito non è validamente sorto o perché lo stesso ha già formato oggetto di una cessione opponibile), in capo al cessionario *non si produce alcun effetto acquisitivo*;

al cessionario sono opponibili *tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente* (tranne l'eccezione di compensazione accettata senza riserve);

il cessionario, per ottenere la prestazione dal debitore ceduto, deve *provare di aver acquistato il credito*. Inoltre, premesso che il credito viene acquistato dal cessionario a seguito del contratto di trasferimento intercorso con il cedente, al fine di rendere effettivo l'acquisto anche nei confronti del debitore ceduto e dei terzi, è necessario che la cessione venga notificata al debitore o che sia accettata dallo stesso.

La disciplina relativa alla circolazione dei beni mobili, viceversa, è meno rischiosa ed assoggettata a regole meno formalistiche. Infatti:

la *titolarietà* del bene mobile si trasferisce nel momento in cui si conclude l'accordo con l'alienante, in virtù del principio del consenso traslativo, di cui all'art. 1376 c.c.;

l'acquirente del bene mobile è tutelato dal rischio del difetto di titolarità in capo all'alienante, in virtù del principio secondo cui il possesso vale titolo, di cui all'art. 1153 c.c., in forza del quale «*colui al quale sono alienati beni da parte di chi non ne è proprietario, acquista*

*la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento». Inoltre, la proprietà è acquistata «libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente»;*

nel caso in cui lo stesso bene venga *alienato a più persone*, prevale chi per primo ne consegue il possesso, in buona fede (art. 1155 c.c.).

Per questa ragione, il legislatore, nel dettare la disciplina dei titoli di credito, ha fatto ricorso ad una “**finzione giuridica**”; ha ritenuto, in sostanza, che oggetto della circolazione fosse non il diritto di credito menzionato nel documento, ma il documento stesso, assoggettando per tal via la circolazione dei titoli di credito alle regole previste per la circolazione dei beni mobili.

Questo peculiare collegamento tra documento e diritto in esso contenuto viene definito **incorporazione**: per cui, è possibile affermare che il titolo di credito è **un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto in esso incorporato** (CAMPOBASSO).

In sostanza, come conseguenza dell'incorporazione, il documento non è più mera prova del diritto, ma assume esso stesso al rango di diritto.

La disciplina generale dei titoli di credito, che costituiscono un'innovazione rispetto al diritto previgente, è dettata dal codice civile, agli artt. 1992 ss.; prima dell'emanazione del codice civile esistevano soltanto alcune figure tipiche di titoli di credito, regolate da leggi speciali (si tratta, a ben vedere, di leggi tuttora vigenti ed, in particolare, del R.D. n. 1669 del 1933, che detta la disciplina della cambiale, e del R.D. n. 1736 del 1933, che detta la disciplina dell'assegno bancario e circolare).

## **2. Le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito.**

Dal fenomeno dell'incorporazione del diritto di credito nel documento derivano le peculiari caratteristiche dei titoli di credito. Si tratta della **letteralità** e dell'**autonomia**.

La **letteralità** dei titoli di credito implica che il contenuto ed i limiti del diritto di credito sono tutti e soltanto quelli risultanti dal documento, cioè dal tenore letterale del titolo (art. 1993, comma 1, c.c.).

Ne discende, da un lato, che il possessore del titolo non può pretendere dall'obbligato una prestazione diversa ed ulteriore rispetto a quella risultante dal documento e, d'altro lato, che il debitore non può rifiutarsi di adempiere l'obbligo risultante dal titolo.

La caratteristica **dell'autonomia** implica che - diversamente da quanto accade nella cessione del credito, in cui il cessionario, subentrando nel medesimo diritto del cedente, potrà vedersi opposte tutte le eccezioni opponibili a quest'ultimo - colui al quale il titolo viene trasferito subentra in un diritto del tutto originario ed autonomo rispetto a quello che poteva essere fatto valere dal precedente titolare.

Ne consegue che al terzo portatore, in sede di esercizio del diritto di credito incorporato nel titolo, saranno inopponibili le eccezioni personali fondate sui rapporti con i precedenti possessori del documento (art. 1993, comma 2, c.c.).

L'autonomia del diritto cartolare (cioè del diritto incorporato nel titolo di credito), inoltre, si manifesta anche **nell'applicabilità del principio secondo cui il “possesso vale titolo”**, di cui all'art. 1153 c.c.

L'art. 1994 c.c., infatti, ricalcando il contenuto dispositivo di tale norma, fa salvo l'acquisto del diritto cartolare in capo al terzo in buona fede che è entrato nel possesso del titolo di credito, indipendentemente da ogni indagine relativa alla titolarità del diritto di credito in

capo a colui che ha trasferito il titolo stesso. Opera, pertanto, la regola della salvezza dell'acquisto effettuato *a non domino*: il portatore acquista validamente il titolo, anche se chi glielo ha trasferito non ne era proprietario in quanto, ad esempio, lo ha rubato al legittimo proprietario.

### **3. La creazione del titolo di credito. Il rapporto fondamentale ed il rapporto cartolare.**

La creazione del titolo di credito postula l'esistenza di un rapporto, c.d. **rapporto fondamentale**; le parti di tale rapporto, a mezzo della c.d. **convenzione di rilascio o esecutiva**, convengono di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal debitore.

Il **rapporto cartolare** è la dichiarazione risultante dal titolo di credito, che riproduce in forma semplificata, secondo quanto concordato nella convenzione di rilascio, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

Il **diritto cartolare** è il diritto di credito riconosciuto al prenditore del titolo ed incorporato nello stesso; il titolo ed il diritto di credito in esso incorporato circoleranno secondo le regole della circolazione della proprietà delle cose mobili, per cui, al fine di esercitare il diritto cartolare, sarà sufficiente appellarsi al possesso del titolo (BUONOCORE).

Il rapporto fondamentale ed il rapporto cartolare coincidono soltanto nel momento in cui viene emesso il titolo.

Di conseguenza, se l'adempimento è richiesto dal primo prenditore del titolo, il debitore potrà opporre allo stesso anche le eccezioni a lui personali e, cioè, quelle derivanti dal rapporto fondamentale, da cui è scaturita l'emissione del titolo di credito (art. 1993 c.c.)

Nel momento in cui il titolo viene trasferito, invece, si scindono le sorti dei due rapporti; il trasferimento del titolo implica esclusivamente il trasferimento del rapporto cartolare e non anche di quello fondamentale (a meno che non vi sia anche una cessione dello stesso). Il terzo prenditore del titolo, pertanto, entra in possesso di un diritto (quello cartolare, appunto) letterale e del tutto autonomo rispetto alle vicende del rapporto fondamentale da cui è stata originata l'emissione del titolo.

Ne consegue che il debitore non potrà opporre allo stesso alcuna eccezione derivante dal rapporto fondamentale con il primo prenditore del titolo, ma soltanto le **eccezioni c.d. reali** (su cui, *amplius, infra*, par. 7).

### **4. Titoli astratti e titoli causali. Titoli rappresentativi di merci e titoli di partecipazione. Titoli individuali e titoli di massa.**

Sono **titoli astratti** quelli (come la cambiale e l'assegno) che **non contengono alcun riferimento al rapporto fondamentale** e la cui emissione, pertanto, può essere originata da una gamma indefinita di relazioni tipiche; in questi casi, stante l'assenza di ogni riferimento nel titolo al rapporto che ne ha originato l'emissione, lo stesso ben potrebbe anche non esistere, senza incidere in alcun modo sul diritto alla prestazione da parte del terzo possessore in buona fede (è quanto accade, appunto, nel caso della c.d. cambiale di favore, su cui *infra*, Cap. II, par. 2) (BUONOCORE, CAMPOBASSO, TORRENTE-SCHLESINGER).

Sono **titoli causali**, invece, quelli che possono essere **emessi soltanto in ragione di determinati rapporti fondamentali, predeterminati per legge**.

Sono titoli causali, ad esempio, le azioni e le obbligazioni di società. È evidente che, mentre la cambiale (titolo astratto) può essere emessa per qualsiasi motivo (come un mutuo, una compravendita, una liberalità ecc.), del quale comunque non vi è menzione nel titolo,

viceversa le azioni di una società (titoli causali) possono essere emesse soltanto in ragione dell'esistenza di un determinato rapporto (ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c., nelle società per azioni «*la partecipazione sociale è rappresentata da azioni*»).

Ebbene, soltanto con riferimento ai titoli causali, l'adempimento della prestazione è subordinato, *anche di fronte a terzi*, alle sorti ed allo svolgimento del rapporto indicato sul documento ed in funzione del quale il titolo è stato emesso.

Ciò posto, occorre evidenziare che la **causalità del titolo non è incompatibile con la letteralità dello stesso**, dal momento che il riferimento alla causa del rapporto sottostante è ammissibile soltanto ove lo stesso sia richiamato nella lettera del titolo.

Tuttavia, nella misura in cui il rapporto fondamentale sia richiamato nella lettera del titolo, la disciplina di quest'ultimo sarà integrata dalla disciplina del rapporto (es. partecipazione sociale) richiamato nel documento, e ciò anche se il titolo non riproduce quella disciplina (che si intende, pertanto, implicitamente richiamata).

Si parla, in tal caso, di **letteralità incompleta**; nei titoli astratti, viceversa, si avrà **letteralità completa**, dal momento che - mancando qualsiasi riferimento al rapporto che ha originato l'emissione del titolo - è preclusa in origine la possibilità di far riferimento alla disciplina dello stesso per integrare quanto risulta dalla lettera del documento (CAMPOBASSO).

**La causalità del titolo, d'altra parte, non è incompatibile nemmeno con l'autonomia dei titoli di credito, in sede di esercizio.**

Al terzo portatore del titolo, infatti, non saranno opponibili le eccezioni personali, derivanti dal rapporto fondamentale.

Tutto ciò chiarito in ordine alla disciplina, è opportuno evidenziare che titoli causali sono i titoli rappresentativi di merci ed i titoli di partecipazione.

Gli uni e gli altri si distinguono in considerazione della tipologia di diritto incorporato nel titolo.

In particolare, premesso che nella maggior parte dei casi i diritti incorporati nei titoli sono rappresentati da crediti pecuniari (come accade per cambiali e assegni), ben può accadere che il titolo di credito attribuisca il diritto ad una prestazione diversa dal versamento di una somma di denaro.

In particolare, i **titoli rappresentativi di merci** incorporano «*il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate*», ma anche «*il potere di disporre mediante trasferimento del titolo*» (art. 1996 c.c.).

Tali titoli sono normalmente emessi in relazione ad un contratto di trasporto o di deposito; si pensi alla fede di deposito rilasciata al depositante dai magazzini generali (art. 1790 c.c.), alla lettera di vettura (art. 1684 c.c.) o alla polizza di carico, tipica del trasporto marittimo.

I **titoli di partecipazione**, invece, incorporano non soltanto un diritto di credito, ma una posizione più complessa.

Azioni ed obbligazioni di società, che sono titoli di partecipazione, attribuiscono una serie complessa di diritti o poteri, normalmente connessi alla posizione di socio o di obbligazionista (si pensi, ad esempio, al diritto di riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali, di sottoscrivere aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni, ecc.).

Tutti i diritti ed i poteri connessi alla posizione di socio vengono ceduti con la semplice cessione del titolo; in sostanza, circolano con il documento nel quale sono incorporati.

Va evidenziato, infine, che i titoli di partecipazione sono **titoli di massa**, in quanto gli stessi vengono emessi cumulativamente con un'unica operazione, hanno uguale valore

nominale ed attribuiscono i medesimi diritti e poteri. Si pensi, ad esempio, all'aumento del capitale sociale di una società per azioni, cui corrisponde l'emissione di nuove azioni.

I titoli di massa si contrappongono ai **titoli individuali** (quali, ad esempio, cambiali e assegni), che vengono emessi, ciascuno, in correlazione ad una specifica operazione economica.

### **5. La circolazione dei titoli di credito.**

titolo di credito, dopo essere stato emesso a favore del primo prenditore, ove questi non eserciti il diritto di credito incorporato nel titolo, può circolare e, quindi, entrare nel possesso di terzi, che a loro volta potranno esercitare il diritto cartolare oppure far ulteriormente circolare il titolo.

#### **Circolazione regolare:**

La **circolazione** del titolo può essere **regolare** o **irregolare**.

Si ha **circolazione regolare** (o *volontaria*) ove, al passaggio del possesso del titolo (possesso che, come si chiarirà, è di per sé solo sufficiente a legittimare l'esercizio del diritto cartolare), si accompagna anche il trasferimento della proprietà del documento; in sostanza, la proprietà del credito incorporato nel titolo si trasferisce dal titolare ad un altro soggetto, per effetto del negozio di trasmissione intercorso tra tali parti, che, a sua volta, trova fondamento in un preesistente rapporto causale tra le stesse (CAMPOBASSO).

A ben vedere, quindi, in caso di circolazione regolare vi è coincidenza tra la qualità di proprietario e quella di possessore del titolo.

#### **Circolazione irregolare:**

La **circolazione irregolare** (o *involontaria*) dei titoli di credito, viceversa, postula una scissione tra titolarità-proprietà del titolo, da un lato, e possesso del documento, con conseguente legittimazione all'esercizio del diritto cartolare, dall'altro.

Si tratta di un'ipotesi che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il titolo venga rubato; in tal caso, pur restando la proprietà del documento in capo alla vittima del furto, legittimato all'esercizio del diritto cartolare, nonché a far circolare ulteriormente il titolo, sarà il ladro, in quanto possessore del documento.

Ebbene, finché il titolo non pervenga nelle mani di un terzo in buona fede, ignaro del fatto che la scissione tra la proprietà ed il possesso del titolo non è sorretta dall'esistenza di un valido negozio di trasmissione, nei confronti di chi ha privato il proprietario del possesso del documento potrà essere esperita l'azione di rivendica o iniziata la procedura di ammortamento (*infra*, par. 8).

Tuttavia, nel momento in cui il titolo entra nel possesso di un terzo in buona fede, in analogia con quanto stabilito dall'art. 1153 c.c., l'art. 1994 c.c. prevede la salvezza dell'acquisto effettuato *a non domino*, e cioè da parte di chi non aveva la proprietà del bene venduto, purché l'acquirente sia in **buona fede** (ai sensi dell'art. 1147 c.c., la buona fede si presume e deve sussistere soltanto nel momento dell'acquisto); il trasferimento sia avvenuto in conformità alle **norme** che disciplinano la circolazione dei titoli di credito (si tratta di norme differenti, a seconda che il titolo sia all'ordine, al portatore o nominativo) e sulla base di un **titolo astrattamente idoneo** al trasferimento della proprietà del documento.

In tal caso, ai sensi dell'art. 1994 c.c., colui che ha effettuato l'acquisto *a non domino* diventa proprietario del documento a titolo originario e "non è soggetto a rivendicazione" da parte del precedente proprietario, al quale è data soltanto la possibilità di esperire l'azione di risarcimento del danno nei confronti del soggetto dal quale è stato spossessato.